

Pieve di Soligo, 22.06.2021

Informativa n. 11

**OGGETTO:** ULTIME NOVITA' DEL PERIODO

**NOVITA' IN TEMA DI VENDITE A DISTANZA A SOGGETTI PRIVATI RESIDENTI IN STATI EUROPEI**

A far data dalle operazioni effettuate dal **01/07/2021**, le aziende che:

- effettuano vendite di beni “a distanza”<sup>1</sup>
- prestano servizi<sup>2</sup>

**a persone fisiche private residenti in Stati intraUE, potranno** iscriversi ed utilizzare il **sistema OSS** (One Stop Shop)<sup>3</sup> che consente di semplificare il versamento dell’iva nei vari Stati europei nei quali viene effettuata la vendita a distanza o la prestazione di servizi; non sarà più necessario doversi identificare ai fini dell’Iva in ogni Stato membro in cui l’imposta su tali operazioni è dovuta.<sup>4</sup> Il soggetto passivo dovrà quindi limitarsi a versare l’Iva nello Stato in cui è identificato<sup>5</sup> (esempio l’Italia) applicando le aliquote proprie degli Stati esteri in cui ha effettuato le operazioni; sarà poi lo Stato, in cui egli è identificato, a ripartire l’iva incassata per ognuno dei Paesi esteri.

Inoltre vengono abolite le soglie dei volumi di vendita attualmente vigenti (diverse da Paese a Paese)<sup>6</sup> ed introdotta una soglia unica complessiva, pari a 10.000 euro<sup>7</sup>, al di sopra della quale tali operazioni sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni/servizi.

I soggetti che si iscriveranno all’Oss saranno anche esonerati dagli obblighi di emettere la fattura, di tenere i registri Iva e di presentare la dichiarazione Iva annuale, ma dovranno presentare apposite dichiarazioni trimestrali e dovrà essere conservata idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo, da esibire a richiesta.

**Il ricorso al regime speciale è facoltativo;** tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nel regime stesso.

Ricordiamo infine che verrà attivato, contemporaneamente al sistema OSS, anche lo sportello IOSS per tutti i soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni, importati da un territorio o un Paese terzo, di valore non superiore a 150 euro.

*NB: per i clienti che volessero approfondire l’argomento in oggetto, lo studio è a disposizione.*

<sup>1</sup> per “vendite a distanza” si intendono le vendite a privati consumatori residenti in altri Paesi UE, effettuate sia mediante cataloghi o siti internet oppure anche con altre modalità (ad esempio un ordine in negozio), a condizione che il trasporto nel Paese estero sia effettuato a cura del venditore (direttamente o per suo conto).

<sup>2</sup> si tratta dei servizi territorialmente imponibili nel paese estero come, ad esempio, quelli riguardanti immobili situati all’estero

<sup>3</sup> la domanda di iscrizione al regime Oss, che era possibile inoltrare già dall’aprile scorso, potrà essere fatta direttamente online, tramite il sito dell’agenzia delle Entrate

<sup>4</sup> tale semplificazione era già prevista dal sistema “Moss” ma solo in riferimento alla fornitura di servizi Tte (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici); i soggetti già iscritti al Moss verranno automaticamente trasferiti al nuovo sistema Oss.

<sup>5</sup> l’utilizzo dell’OSS è subordinato all’identificazione in uno solo degli Stati UE

<sup>6</sup> attualmente, una volta superate tali soglie, le vendite sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni ed è quindi necessario identificarsi in quel Paese per liquidare l’iva

<sup>7</sup> la soglia di € 10.000 è riferita al complesso totale di vendite di beni e di prestazioni di servizi Tte effettuate in tutti i Paesi UE, e non quindi al volume di vendite effettuato in ogni Paese UE; non fanno “cumulo” per il raggiungimento della soglia le prestazioni di servizi oggettivamente territoriali nel Paese estero, come i servizi relativi ad immobili situati all’estero. Il superamento della soglia va monitorato verificando se le vendite a distanza intracomunitarie nell’Unione europea ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite venisse superato.

**ATTIVAZIONE DEL “BONUS ACQUA POTABILE” (previsto dai commi 1087/1089 della legge di bilancio 2021)<sup>8</sup>**

La legge di bilancio 2021 ha introdotto un “bonus acqua potabile” che agevola l’acquisto di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica (si tratta quindi dell’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti). Il bonus (credito d’imposta) è pari al 50% della spesa effettuata nel 2021 e nel 2022 dalle persone fisiche, dai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e dagli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il massimo di spesa consentito è € 1.000 per immobile per le persone fisiche e di € 5.000 per immobile per gli altri soggetti.

E’ stato ora pubblicato il provvedimento<sup>9</sup> che indica come poter richiedere il bonus: va quindi inoltrata domanda in via telematica, nel mese di febbraio 2022 (per le spese effettuate nel 2021).

L’importo delle spese sostenute deve risultare da fattura elettronica<sup>10</sup> o dal documento commerciale (scontrino) nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente. Per le spese effettuate prima del 16/06/2021:

- sono valevoli anche i pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli previsti dal provvedimento, come il contante;
- è possibile integrare la fattura o il documento commerciale annotando (anche a mano) sui documenti il codice fiscale del cliente.

Le spese vanno effettuate solamente con modalità tracciabili, tranne che per le imprese in contabilità ordinaria. L’imputazione della spesa all’anno di riferimento va fatta per cassa (momento del pagamento) per tutti i soggetti, tranne che per quelli in contabilità ordinaria che utilizzeranno il criterio della competenza.

L’effettiva percentuale del credito spettante sarà resa nota con provvedimento entro il marzo dell’anno successivo delle spese, in quanto l’ammontare di risorse stanziato è limitato.

**BONUS MOBILI; NUOVE DICITURE SULLE ETICHETTE DEGLI ELETTRODOMESTICI**

Si informa che dal marzo scorso, la classificazione in categorie energetiche degli elettrodomestici (classe A, A+, A++ ecc.) è stata modificata, in quanto ora la classificazione è stata “riscalata” nell’ambito delle sole lettere da “A” a “G”. Pertanto, dal momento che il bonus mobili fa ancora riferimento alle classi A+ e superiori (A e superiori per i forni) è necessario, quando viene acquistato un elettrodomestico, conservare anche le schede tecniche che riportano la classificazione, nell’attesa che venga pubblicata una tabella di conversione delle vecchie lettere nelle nuove lettere di classificazione energetica.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

<sup>8</sup> Ricordiamo che l’altro bonus previsto dalla legge di Bilancio in materia di risparmio idrico, il cosiddetto “Bonus idrico”, relativo all’acquisto di sanitari, rubinetti, ecc., non è ancora attivo perché manca il provvedimento attuativo.

<sup>9</sup> Provvedimento n. 153000 del 16/6/2021

<sup>10</sup> La fattura può essere cartacea se il fornitore è, ad esempio, in regime forfettario